


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 maggio 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 45.

Nuove norme in materia di concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 46.

Ulteriore finanziamento all'Unità sanitaria locale (U.S.L.) della Valle d'Aosta per l'adeguamento tecnologico ed il potenziamento di apparecchiature sanitarie e per l'arredamento di spazi da destinare all'attività libero-professionale Pag. 4

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 47.

Interventi per la valorizzazione del comprensorio del Marais nei comuni di Morgex e di La Salle Pag. 5

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2000, n. 1.

Regolamento per l'applicazione dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» Pag. 6

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1999, n. 51.

2° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1999, n. 52.

Modifica del regolamento di esecuzione concernente le attività artigiane, per le quali è data la facoltà di sostenere l'esame di maestro artigiano e l'esame di specializzazione professionale. Pag. 10

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 ottobre 1999, n. 0316/Pres.

Regolamento per la concessione degli incentivi per il miglioramento della biodiversità nei biotopi individuati ai sensi dell'art. 4, della legge regionale n. 42/1996, così come integrato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 13/1998. Approvazione Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 novembre 1999, n. 0366/Pres.

Approvazione del «Regolamento concernente le modalità di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali» Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 24 novembre 1999, n. 0372/Pres.

Modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna di cui all'art. 4 della legge regionale n. 10/1997 Pag. 14

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1999, n. 38.

Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1999, n. 39.

Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Finanziamento delle autolinee che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale Pag. 23

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 38.

Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria Pag. 23

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2000, n. 1.

Nuove norme per la promozione del volontariato - abrogazione delle leggi regionali n. 38/1993 e n. 2/1997 Pag. 25

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2000, n. 1.

Gestione provvisoria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000: autorizzazione all'esercizio provvisorio, normativa sulla conservazione di stanziamenti e sul differimento di termini Pag. 28

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 45.

Nuove norme in materia di concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 2 dell'11 gennaio 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Nell'intento di assicurare una perfetta e costante praticabilità delle piste di sci di fondo, la Regione concede contributi per la manutenzione, la gestione e l'acquisto di mezzi funzionali all'utilizzo delle piste stesse.

2. I contributi di cui al comma 1 sono altresì finalizzati a consentire un corretto inserimento delle piste di sci di fondo nell'ambiente, attraverso l'esecuzione di interventi di ripristino e rimboschimento delle zone in cui sono stati effettuati rimodellamenti del terreno, nonché di manutenzione periodica dei fabbricati posti a servizio delle piste stesse.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi a:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Valle d'Aosta ed affiliate alla Federazione italiana sport invernali (FISI).

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), devono assicurare la gestione delle piste, ai sensi della legge regionale 13 marzo 1992, n. 9, (norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci).

3. I contributi vengono concessi separatamente per:

- a) le spese per l'acquisto di mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso;
- b) le spese di gestione e manutenzione delle piste.

Art. 3.

Domande per l'ottenimento dei contributi

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 2 devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, di seguito denominata struttura regionale competente, cui è affidata l'attuazione delle disposizioni della presente legge, entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate di:

- a) un elenco delle piste di sci di fondo gestite dal richiedente e di cui quest'ultimo prevede, in presenza di sufficienti condizioni d'inevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, l'apertura per almeno settantacinque giorni per le piste situate ad una quota superiore a 1300 metri e per almeno sessanta giorni per quelle situate a quote inferiori durante la successiva stagione invernale;
- b) l'analisi tecnica redatta su appositi moduli predisposti dalla struttura regionale competente;
- c) l'indicazione delle tariffe, per ogni pista o complesso di piste per il cui utilizzo è previsto il pagamento di un corrispettivo.

2. La quota di cui al comma 1, lettera a), è determinata dalla media aritmetica tra il più alto ed il più basso punto della singola pista; nel caso di pluralità di piste percorribili senza soluzione di continuità, la media è calcolata con riferimento al più alto e più basso punto del complesso delle piste medesime.

3. Per le piste di cui venga denunciata o accertata un'apertura inferiore ai periodi di cui al comma 1, lettera a), per cause di forza maggiore, si procede ad una riduzione della relativa quota di contributo in misura proporzionale al minor numero di giorni di apertura; al di fuori delle cause di forza maggiore, il contributo non viene erogato.

4. Per ottenere i contributi previsti, ogni pista deve essere regolarmente classificata ai sensi della legge regionale n. 9/1992 e avere una lunghezza minima di chilometri tre.

Art. 4.

Determinazione dei contributi

1. L'ammortare dei contributi di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), non può eccedere il cinquanta per cento della spesa sostenuta.

2. Nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, l'ammontare dei contributi di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), è calcolato sommando:

a) la cifra ottenuta moltiplicando i chilometri di pista da battere effettivamente da ogni singolo richiedente, maggiorati del trenta per cento per i gestori che applicano tariffe di accesso alle piste, per il valore convenzionale chilometrico, ottenuto dividendo il cinquanta per cento della somma impegnata sul pertinente capitolo del bilancio regionale per l'ammontare complessivo dei chilometri, come sopra calcolati, relativi alla totalità dei gestori ammessi al finanziamento;

b) la cifra ottenuta moltiplicando il numero di ore di battitura relativa ad ogni singolo richiedente, ricavabile dalla lettura dei tachigrafi installati sui mezzi battipista, per il valore convenzionale orario ottenuto dividendo il restante cinquanta per cento della somma impegnata sul pertinente capitolo del bilancio regionale per l'ammontare complessivo delle ore di battitura effettuate dalla totalità dei gestori ammessi al finanziamento.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla definizione delle caratteristiche tecniche dei tachigrafi da installarsi sui mezzi battipista e delle modalità di verifica dell'ammontare complessivo delle ore di battitura.

Art. 5.

Assegnazione dei contributi

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, decide la misura dei finanziamenti di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), fatto salvo il limite di cui all'art. 4, comma 1.

2. I contributi sono assegnati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

Art. 6.

Modalità di erogazione

1. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), avviene in un'unica soluzione, a seguito di presentazione delle fatture comprovanti l'acquisto del mezzo oggetto del contributo.

2. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), avviene ratealmente secondo le seguenti modalità:

- a) il cinquanta per cento dell'ammontare di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), all'inizio della stagione invernale e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso;
- b) il restante cinquanta per cento dell'ammontare di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e l'ammontare di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, previa verifica con le modalità stabilite dalla giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 4, comma 3.

3. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), può essere sospesa in qualsiasi momento nel caso in cui gli accertamenti eseguiti a cura della struttura regionale competente, in ordine al normale funzionamento e all'effettiva e regolare praticabilità

e battitura delle piste, anche sotto il profilo della sicurezza e del mantenimento della segnaletica, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/1992, diano risultato negativo.

Art. 7.

Casi particolari

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), i quali assicurino la gestione di comprensori posti ad una quota superiore a 3000 metri e fuori dai confini geografici regionali, purché raggiungibili mediante impianti di risalita che si dipartono dal territorio della Regione, sono concessi esclusivamente i contributi previsti dall'art. 2, comma 3, lettera a), prescindendo dai requisiti di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Per gli anni 2000 e 2001, agli oneri di cui all'art. 2 della presente legge, valutati in complessive annue L. 500.000.000 (euro 258.228,45) per l'acquisto di mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso, che faranno carico per L. 400.000.000 (euro 206.582,76) al capitolo 64580 e per L. 100.000.000 (euro 51.645,69) al capitolo di nuova istituzione 64625 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001 e in complessive annue L. 250.000.000 (euro 129.114,22) per le spese di gestione e manutenzione delle piste, che faranno carico per L. 200.000.000 (euro 103.291,38) al capitolo 64600 e per L. 50.000.000 (euro 25.822,84) al capitolo di nuova istituzione 64635 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001, si fa fronte:

a) per annue L. 400.000.000 con le risorse già iscritte nel capitolo 64580, la cui descrizione è così modificata: «Contributi ad enti locali per l'acquisto di mezzi battipista e di motoslitte per la ricognizione ed il soccorso sulle piste di sci di fondo» del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001;

b) per annue L. 200.000.000 con le risorse già iscritte nel capitolo 64600 (contributi ad enti locali per la gestione e la manutenzione delle piste di sci di fondo) del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001;

c) per annue L. 50.000.000 con le risorse già iscritte nel capitolo 64640 (contributi ad aziende per spese di gestione e manutenzione delle piste di sci di fondo) del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001;

d) per annue L. 100.000.000 mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001 a valere sull'accantonamento previsto al punto B. 2.1 (realizzazione di impianti sportivi di rilevanza strategica) dell'allegato n. 1 al bilancio medesimo.

2. A decorrere dall'anno 2002 l'eventuale onere annuo a carico della Regione sarà determinato con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 9.

Variazioni di bilancio

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni annue per gli anni 2000/20001:

a) in diminuzione:

capitolo 64640 «contributi ad aziende per spese di gestione e manutenzione di piste di sci di fondo»: L. 50.000.000;

capitolo 69020 «fondo globale per il finanziamento di spese di investimento»: L. 100.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.2.12;

codificazione: 2.1.2.4.2.3.10.24;

capitolo 64625 (di nuova istituzione) «contributi alle associazioni sportive per l'acquisto di mezzi battipista e motoslitte per ricognizione e soccorso sulle piste di sci di fondo»: L. 100.000.000;

programma regionale: 2.2.2.12;

codificazione: 1.1.1.6.2.2.10.24;

capitolo 64635 (di nuova istituzione) «contributi alle associazioni sportive per spese di manutenzione e gestione di piste di sci di fondo»: L. 50.000.000.

Art. 10.

Abrogazioni

Sono abrogate, con effetto dal 1° agosto 2000:

a) la legge regionale 22 aprile 1986, n. 17;

b) la legge regionale 3 maggio 1993, n. 23;

c) l'art. 25, comma 3, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2.

Art. 11.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 dicembre 1999

VIÉRIN

00R0090

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 46.

Ulteriore finanziamento all'Unità sanitaria locale (U.S.L.) della Valle d'Aosta per l'adeguamento tecnologico ed il potenziamento di apparecchiature sanitarie e per l'arredamento di spazi da destinare all'attività libero-professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 2 dell'11 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

1. È autorizzato, per l'anno 1999, l'ulteriore trasferimento a favore dell'Unità sanitaria locale (U.S.L.) della Valle d'Aosta di lire 2.500 milioni (euro 1.291.142,25) per l'adeguamento tecnologico ed il potenziamento delle apparecchiature sanitarie in dotazione alle sedi ospedaliere e territoriali e di lire 500 milioni (euro 258.228,45) per l'arredamento di spazi da destinare all'attività libero-professionale.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere previsto dall'art. 1 grava sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999:

a) sul capitolo 60445 per l'adeguamento tecnologico ed il potenziamento di apparecchiature sanitarie;

b) sul capitolo 60450, di nuova istituzione, per l'arredamento di spazi da destinare all'attività libero-professionale.

2. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzo per lire 3000 milioni (euro 1.549.370,70) del fondo iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'accantonamento A.3 «copertura del maggior fabbisogno dell'U.S.L. per l'anno 1998 derivante dall'aumento del costo di fattori impiegati determinato a livello nazionale (spesa farmaceutica e mobilità interregionale)» di cui all'allegato n. 1 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999,

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

capitolo 69000: «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti»: L. 3.000.000.000;

b) in aumento:

capitolo 60445: «Finanziamento all'U.S.L. per adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie»: L. 2.500.000.000;

programma regionale: 2.2.3.02;

codificazione: 2.1.2.3.7.3.8.08;

capitolo 60450 (di nuova istituzione): «Finanziamento all'U.S.L. per l'arredamento di spazi da destinare all'attività libero-professionale»: L. 500.000.000.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta 31 dicembre 1999.

VIÉRIN

00R0091

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 47.

Interventi per la valorizzazione del comprensorio del Marais nei comuni di Morgex e di La Salle.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 2 dell'11 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove, in accordo con la comunità montana Valdigne-Mont Blanc e i comuni di Morgex e di La Salle, la valorizzazione naturalistica della riserva naturale denominata Marais, sita nel territorio dei sopracitati comuni.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1, la Regione, fatto salvo quanto stabilito all'art. 3, provvede alla realizzazione diretta o al recupero funzionale di strutture destinate:

a) ad attività di ricerca scientifica nell'ambito della biologia alpina;

b) alla fruizione turistico-naturalistica;

c) alla riqualificazione dello stabilimento ittico regionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1, concernono:

a) la sistemazione ambientale;

b) la realizzazione e l'allestimento di strutture destinate ad attività di ricerca e di fruizione turistica;

c) la realizzazione di percorsi attrezzati;

d) l'allestimento di strutture ecomuseali all'aperto;

e) la realizzazione di interventi infrastrutturali funzionali all'area oggetto d'intervento, quali viabilità e reti tecnologiche;

f) l'acquisto di aree funzionali alla realizzazione degli interventi;

g) la riqualificazione architettonica e funzionale dello stabilimento ittico regionale.

Art. 3.

Accordo di programma

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f), la Regione, i comuni e la comunità montana interessati, in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, possono promuovere, ai sensi dell'art. 105 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la conclusione di un accordo di programma per:

a) assicurare il coordinamento delle azioni;

b) determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma può essere richiesto anche da un solo soggetto interessato.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 10.775.000.000 (euro 5.564.823,09) per gli anni 1999-2000-2001 e di euro 1.033.000 (L. 2.000.166.910) per l'anno 2002, che graverà sui sottoelencati capitoli di bilancio:

a) quanto a L. 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per l'anno 1999, a L. 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per l'anno 2000, a L. 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) per l'anno 2001 e euro 1.033.000 (L. 2.000.166.910) per l'anno 2002 per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) sul capitolo 39680 di nuova istituzione;

b) quanto a L. 900.000.000 (euro 464.811,21) per l'anno 1999, a L. 900.000.000 (euro 464.811,21) per l'anno 2000, a L. 975.000.000 (euro 503.545,48) per l'anno 2001, sul capitolo 40435 «Spese per lavori di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria dello stabilimento ittogenico di Morgex» per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera g).

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo, per i corrispondenti importi annui, delle risorse iscritte al capitolo 69020 del bilancio della Regione per l'anno 1999 e, per il triennio 1999/2001, a valere sugli accantonamenti iscritti all'allegato 1, ai bilanci medesimi, CI (Riqualificazione dell'area

naturalistico-turistica del Marais di Morgex - La Salle) e C2 (Valorizzazione e qualificazione architettonica e funzionale dello stabilimento ittico regionale Morgex - La Salle).

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1999 e pluriennale 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni:

a) variazioni in diminuzione:

capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento»:

competenza anno 1999	L. 1.900.000.000;
competenza anno 2000	L. 2.900.000.000;
competenza anno 2001	L. 5.975.000.000;

b) variazioni in aumento:

programma regionale 2.2.1.08;
codificazione 2.1.2.1.0.3.10.29.

capitolo 39680 (di nuova istituzione): «Interventi per la valorizzazione naturalistica della riserva naturale del Marais di Morgex e La Salle»:

competenza anno 1999	L. 1.000.000.000;
competenza anno 2000	L. 2.000.000.000;
competenza anno 2001	L. 5.000.000.000;

capitolo 40435 «Spese per lavori di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria dello stabilimento ittiogenico di Morgex»:

competenza anno 1999	L. 900.000.000;
competenza anno 2000	L. 900.000.000;
competenza anno 2001	L. 975.000.000.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 31 dicembre 1999.

VIÉRIN

00R0092

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2000, n. 1.

Regolamento per l'applicazione dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico».

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 25 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Le norme del presente regolamento indicano, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» ed in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998, le procedure relative al riconoscimento della figura professionale di «tecnico competente» nel campo dell'acustica ambientale e le modalità per la presentazione della domanda per ottenere il suddetto riconoscimento.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento

1. I soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento della figura professionale di «tecnico competente» nel campo dell'acustica ambientale devono presentare apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale, dimostrando:

- a) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- a1) diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, compreso quello di maturità scientifica;
 - a2) diploma universitario ad indirizzo scientifico, compresi quelli appartenenti alle aree di ingegneria e di architettura;
 - a3) diploma di laurea ad indirizzo scientifico, compresi quelli appartenenti alle aree di ingegneria e di architettura;

b) di svolgere attività non occasionale nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

Art. 3.

Presentazione della domanda

1. Le modalità di presentazione della domanda per svolgere l'attività di «tecnico competente» e le procedure di valutazione della stessa sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Conclusione del procedimento

1. Il procedimento relativo alla domanda presentata per il riconoscimento della figura di «tecnico competente» si conclude con l'emanazione di un decreto del dirigente regionale competente in materia ambientale.

Art. 5.

Pubblicazione dei nominativi dei «tecnici competenti» nel campo dell'acustica ambientale

1. I nominativi dei «tecnici competenti» in quanto riconosciuti tali dalla Regione, la loro data di nascita, il loro comune di residenza, nonché gli estremi del decreto di riconoscimento, sono pubblicati con cadenza semestrale nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

Art. 6.

Domande presentate da residenti in altre regioni

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia provvede a trasmettere all'assessorato regionale o della provincia autonoma preposto all'ambiente le domande eventualmente presentate da istanti residenti in altre regioni.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 21 gennaio 2000

FORMIGONI

Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1999 e assentito dalla CCAR con n. 10 del 18 gennaio 2000.

00R0179

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1999, n. 51.

2° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 28 settembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 13 settembre 1999, n. 3948.

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

ASSEGNAZIONE DI ABITAZIONI DELL'ISTITUTO PER L'EDILIZIA SOCIALE (IPES)

Art. 1.

Abitazione disponibili per l'assegnazione

1. Ai sensi dell'art. 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, in seguito denominata, «legge», sono disponibili per l'assegnazione le abitazioni per le quali è stato ultimato almeno il rustico dell'edificio.

2. In caso di abitazioni di vecchia costruzione per le quali devono essere effettuati interventi di recupero di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 59 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, tali abitazioni sono disponibili per l'assegnazione ad avvenuto inizio dei lavori di recupero.

Art. 2.

Calcolo della superficie convenzionale e del valore convenzionale delle abitazioni per l'applicazione del canone provinciale

1. La superficie convenzionale per l'applicazione del canone provinciale è calcolata in base ai criteri di cui all'art. 2 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, in seguito denominato «1° regolamento di esecuzione». Qualora all'abitazione appartenga una superficie scoperta di esclusivo uso del conduttore, si considera tale superficie sino ad un limite massimo che corrisponde alla superficie abitabile dell'abitazione di cui al comma 2 dell'art. 2 del 1° regolamento di esecuzione, applicando il coefficiente correttivo dello 0,15.

2. Agli effetti della determinazione del canone provinciale il valore convenzionale dell'abitazione risulta dal costo di costruzione per metro quadrato, come definito ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge, moltiplicato per la superficie convenzionale calcolata ai sensi del comma 1. L'importo così determinato e aumentato degli importi di cui al comma 3 dello stesso art. 7.

Art. 3.

Coefficienti correttivi per la vetustà

1. Al valore convenzionale dell'abitazione di cui all'articolo 2 si applicano i seguenti coefficienti correttivi per la vetustà:

- a) per ogni anno a partire dal sesto dopo l'ultimazione dell'abitazione e fino al ventesimo anno l'1 per cento
- b) per i successivi 30 anni per ogni anno lo 0,5 per cento.

2. Qualora nell'abitazione vengano eseguiti lavori di recupero che abbiano per oggetto il risanamento completo, il restauro o la completa trasformazione ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 59 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, come anno di ultimazione vale quello nel quale i lavori sono terminati.

Art. 4.

Coefficienti correttivi per lo stato di conservazione e manutenzione

1. Al valore convenzionale dell'abitazione di cui all'articolo 2 si applicano i seguenti coefficienti correttivi per lo stato di conservazione e manutenzione:

- a) 1,00 se lo stato è normale;
- b) 0,80 se lo stato è mediocre;
- c) 0,60 se lo stato è scadente.

2. Per stabilire lo stato di conservazione e di manutenzione si tiene conto delle seguenti parti dell'abitazione:

- a) pavimenti;
- b) pareti e soffitti;
- c) infissi;
- d) impianti elettrici;
- e) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
- f) impianto di riscaldamento;

nonché delle seguenti parti comuni dell'edificio:

- a) accessi, scale ed ascensore;
- b) facciate, coperture, e parti comuni in genere.

3. Lo stato dell'abitazione si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui al comma 2, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare.

4. Lo stato dell'abitazione si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui al comma 2, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare.

5. Lo stato dell'abitazione si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi siano comuni a più unità immobiliari.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Nella deliberazione di cui al comma 3 dell'art. 22 della legge la giunta provinciale determina i casi in cui gli appartenenti alle particolari categorie sociali in considerazione della urgente ed indifferibile necessità possono presentare le domande in qualsiasi momento.

2. Le domande di assegnazione di un'abitazione dell'IPES sono presentate su un modulo predisposto dall'IPES a cui sono allegati i documenti ivi indicati.

3. Nel modulo predisposto dall'IPES il richiedente rende la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di legge degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante il possesso dei requisiti per l'assegnazione di un'abitazione dell'IPES e la non sussistenza di cause di esclusione. In sostituzione delle dichiarazioni richieste nel modulo, i richiedenti possono presentare i diversi documenti attraverso i quali viene comprovata la sussistenza dei requisiti.

4. I coniugi ed i conviventi more uxorio presentano la domanda congiuntamente.

5. Agli effetti dell'assegnazione di abitazioni dell'IPES è considerata convivente more uxorio anche la persona della quale il richiedente dichiara nella domanda di volerla accogliere come tale nell'abitazione. Se la dichiarazione non viene fatta contestualmente con la domanda di assegnazione dell'abitazione, essa può essere fatta solamente decorsi due anni dalla consegna dell'abitazione.

Art. 6.

Valutazione punteggi

1. La valutazione del punteggio delle domande si esegue in base alle disposizioni previste agli articoli da 12 al 18 del regolamento di esecuzione. Per la valutazione della capacità economica valgono, in sostituzione del comma 1 dell'art. 12 del 1° regolamento di esecuzione, i seguenti commi:

2. Per la capacità economica viene attribuito in base al reddito complessivo della famiglia dell'anno 1997 il seguente punteggio:

- a) 10 punti per il reddito fino a L. 3.700.000;
- b) 9 punti per il reddito da L. 3.700.001 fino a L. 5.600.000;
- c) 8 punti per il reddito da L. 5.600.001 fino a L. 7.400.000;
- d) 7 punti per il reddito da L. 7.400.001 a L. 9.200.000;
- e) 6 punti per il reddito da L. 9.200.001 a L. 11.100.000;
- f) 5 punti per il reddito da L. 11.100.001 a L. 12.900.000;
- g) 4 punti per il reddito da L. 12.900.001 a L. 14.700.000;
- i) 3 punti per il reddito da L. 14.700.001 a L. 16.600.000;
- l) 2 punti per il reddito da L. 16.600.001 a L. 18.400.000;
- m) 1 punto per il reddito da L. 18.400.001 a L. 20.400.000.

3. Per l'anno 1998 la capacità economica è valutata come segue:

- a) 10 punti per il reddito fino a L. 4.000.000;
- b) 9 punti per il reddito da L. 4.000.001 a L. 6.000.000;
- c) 8 punti per il reddito da L. 6.000.001 a L. 8.000.000;
- d) 7 punti per il reddito da L. 8.000.001 a L. 10.000.000;
- e) 6 punti per il reddito da L. 10.000.001 a L. 12.000.000;
- f) 5 punti per il reddito da L. 12.000.001 a L. 14.000.000;
- g) 4 punti per il reddito da L. 14.000.001 a L. 16.000.000;
- i) 3 punti per il reddito da L. 16.000.001 a L. 18.000.000;
- l) 2 punti per il reddito da L. 18.000.001 a L. 20.000.000;
- m) punto per il reddito da L. 20.000.001 a L. 22.300.000.

4. Per i redditi dell'anno 2000 e seguenti trovano applicazione gli importi rivalutati in base al comma 3 dell'art. 142 ed al comma 5 dell'art. 58 della legge.

Art. 7.

Capacità economica ai sensi dell'art. 112 della legge

1. Agli effetti del comma 3 dell'art. 112 della legge ed ai fini del calcolo del canone di locazione nel valutare la capacità economica si considerano:

a) tutti i redditi soggetti all'imposta sul reddito del locatario e delle persone con esso conviventi nell'abitazione;

b) tutti i redditi del locatario e delle persone con esso conviventi nell'abitazione non soggetti all'imposta sui redditi, i quali sono a disposizione della famiglia in modo continuativo, ad eccezione dell'indennità di accompagnamento, delle borse di studio per studenti, che sono destinate al finanziamento del sostentamento della vita al di fuori della famiglia, delle pensioni di guerra e delle rendite INAIL.

2. I redditi dei discendenti minorenni sono considerati solo per la metà.

3. Gli importi pagati per gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile in base a sentenza sono dettratti dal reddito del locatario a condizione che i relativi pagamenti vengano documentati. Gli importi percepiti per gli alimenti sono aggiunti al reddito del locatario.

4. Dal reddito complessivo del locatario e di tutte le persone con esso conviventi nell'abitazione, determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è detratto il minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, per i familiari di cui all'art. 44 della legge. Agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del 75 per cento.

5. Per i locatari che dispongono esclusivamente di redditi da lavoro autonomo è considerato un reddito nella misura risultante dall'applicazione del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria.

6. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, per la valutazione del reddito si applicano le disposizioni dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 12 del 1° regolamento di esecuzione.

Art. 8.

Canone provinciale

1. Il canone di locazione per le abitazioni dell'IPES corrisponde al canone provinciale determinato ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della legge, tenendo conto dei coefficienti per la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 9.

Canone sociale

1. Il canone di locazione di cui al comma 2 dell'art. 112 della legge e calcolato in base alle dichiarazioni rese annualmente dal locatario nel questionario di cui all'art. 12. Il canone così determinato è denominato «canone sociale».

2. Il canone determinato dall'IPES ha validità per l'anno solare.

3. L'IPES, su richiesta del locatario o d'ufficio, procede anche durante l'anno alla rideterminazione del canone sociale, qualora cambi il numero delle persone che occupano l'abitazione e che dispongono di un reddito.

Art. 10.

Determinazione del canone sociale

1. Per la determinazione del canone sociale si applica la seguente formula:

$$x = \frac{15 \times d}{D} + 10$$

dove:

x = la percentuale della capacità economica,

d = il reddito effettivo accertato ai sensi dell'art. 7,

15 = la differenza tra il limite minimo e massimo della percentuale,

D = il reddito massimo per la presentazione delle domande di un'abitazione in locazione.

10 = la percentuale minima.

2. Il canone sociale risulta dal prodotto tra la capacità economica accertata ai sensi dell'art. 7 e la percentuale della capacità economica determinata ai sensi del comma 1.

Art. 11.

Successione nell'assegnazione dell'abitazione

1. In caso di decesso dell'assegnatario, il diritto di successione nell'assegnazione dell'abitazione spetta solitamente a persone nei cui confronti non sussiste alcuna causa di revoca di cui all'art. 110 della legge.

CAPO II

ELENCO DEI LOCATARI

Art. 12.

Elenco dei locatari

1. Per la formazione dell'elenco dei locatari di cui all'art. 105 della legge l'IPES predispone un questionario che è trasmesso a tutti i titolari dei contratti di locazione.

2. Con il questionario i titolari dei contratti di locazione devono fornire per se stessi e per tutte le persone con essi conviventi nell'abitazione i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, professione e stato civile, nonché appartenenza al gruppo linguistico dell'inquilino, se sussiste l'obbligo di dichiarare l'appartenenza al gruppo linguistico;

b) appartenenza, a titolo di proprietà o diritto reale, di qualsiasi abitazione, di altri beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri con loro descrizione;

c) reddito comunque percepito nell'anno precedente.

3. Il questionario di cui al comma 1 deve essere restituito, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, entro 30 giorni.

4. Le indicazioni contenute nel questionario devono essere fornite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

5. In caso di omessa restituzione del questionario, si applica il comma 7 dell'art. 112 della legge.

6. In caso di omessa restituzione del questionario per tre anni consecutivi, si presume che sussistano i presupposti per la revoca dell'assegnazione dell'abitazione ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 110 della legge.

CAPO III

IL SUSSIDIO CASA

Art. 13.

Domanda per la concessione del sussidio casa

1. Le domande per la concessione del sussidio casa di cui alla lettera K) del comma 1 dell'art. 2 ed all'articolo 91 della legge sono presentate su un modulo predisposto dall'IPES a cui sono allegati i documenti ivi indicati.

2. Nella domanda il richiedente dichiara mediante dichiarazione sostitutiva di essere in possesso di tutti i requisiti per la concessione del sussidio casa.

Art. 14.

Decadenza del sussidio casa

1. Qualora il beneficiario del sussidio casa, invitato dall'IPES ai sensi del comma 4 dell'articolo 91 a trasmettere la documentazione necessaria per la continuazione della concessione del sussidio stesso, non la trasmetta entro 30 giorni, esso decade dalla concessione del sussidio.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE

Art. 15.

Canoni dell'anno 1999

1. Per l'anno 1999 rimangono in vigore i canoni di locazione già determinati dall'IPES.

Art. 16.

Canoni di locazione per abitazioni già affittate

1. Per le abitazioni affittate dall'IPES i canoni di locazione pattuiti rimangono in vigore fino alla scadenza del contratto di locazione.

Art. 17.

Domande per la concessione del sussidio casa già presentate

1. Per i locatari, che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno presentato domanda per la concessione del sussidio casa, rimane in vigore per la residua durata del contratto di locazione, agli effetti della concessione del sussidio casa, il previgente metodo di calcolo della superficie convenzionale. Con la stipula di un nuovo contratto di locazione ai sensi delle disposizioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la superficie convenzionale viene determinata ai sensi dell'art. 3.

Art. 18.

Modifica della denominazione dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata

1. L'«Istituto per l'edilizia abitativa agevolata» di cui all'art. 1 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, a partire dall'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, assume la denominazione «Istituto per l'edilizia sociale».

2. L'«Istituto per l'edilizia sociale» subentra in tutti i diritti ed i doveri dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.

Art. 19.

Abrogazione di norme

1. Le seguenti norme sono abrogate.

a) decreto del presidente della giunta provinciale 26 aprile 1962, n. 23;

b) decreto del presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1973, n. 2;

c) decreto del presidente della giunta provinciale 15 maggio 1973, n. 29;

d) decreto del presidente della giunta provinciale 1° giugno 1977, n. 24;

e) decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1980, n. 34;

f) decreto del presidente della giunta provinciale 8 aprile 1983, n. 3;

g) decreto del presidente della giunta provinciale 30 settembre 1985, n. 18;

i) decreto del presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1986, n. 1;

l) decreto del presidente della giunta provinciale 25 marzo 1991, n. 8;

m) decreto del presidente della giunta provinciale 20 settembre 1995, n. 42;

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 settembre 1999

DURNWALDER

99R0951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1999, n. 52.

Modifica del regolamento di esecuzione concernente le attività artigiane, per le quali è data la facoltà di sostenere l'esame di maestro artigiano e l'esame di specializzazione professionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 12 ottobre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3647 del 30 agosto 1999.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'elenco n. 1 di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 giugno 1991, n. 17, e successive modifiche, il sottoelenco relativo alle attività dell'alimentazione è così sostituito:

Alimentari

Panettieri, macellai, pasticceri, mugnai, gelatieri, esperti caseari.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 settembre 1999

DURNWALDER

99R0952

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 ottobre 1999, n. 0316/Pres.

Regolamento per la concessione degli incentivi per il miglioramento della biodiversità nei biotopi individuati ai sensi dell'art. 4, della legge regionale n. 42/1996, così come integrato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 13/1998. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 22 dicembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali» ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera d), che definisce i biotopi naturali quali aree di limitata estensione territoriale, caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di estinzione;

l'art. 4, così come integrato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che disciplina le modalità e le procedure di individuazione e di tutela dei biotopi, nonché prevede la concessione ai conduttori dei fondi, ai fini della conservazione e del miglioramento della biodiversità, di incentivi anche pluriennali cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia agro-ambiente, secondo le modalità stabilite da uno specifico regola-

mento, da approvarsi con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore regionale ai parchi;

Ritenuto conseguentemente che per raggiungere efficacemente il fine istituzionale della conservazione e del ripristino ambientale e della corretta gestione dei biotopi è necessario predisporre il regolamento per la concessione degli incentivi previsti dalla succitata legislazione regionale;

Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 17 settembre 1999 ha espresso parere favorevole sulla proposta di regolamento predisposta dall'azienda dei parchi e delle foreste regionali;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 2861 del 17 settembre 1999;

Decreta:

È approvato il regolamento per la concessione degli incentivi ed il miglioramento della biodiversità nei biotopi individuati ai sensi dell'art. 4, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, così come integrato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 ottobre 1999

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste il 30 novembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 100*

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI PER IL MANTENIMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITÀ NEI BIOTOPHI INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 1996, N. 42

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione degli incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia agroambientale, per la realizzazione di interventi e di opere necessarie alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, ai conduttori dei fondi siti nei biotopi naturali, come previsto dall'art. 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 modificato dall'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Art. 2.

Attività oggetto di incentivo

1. L'incentivo è volto alla riduzione ovvero alla eliminazione dal territorio del biotopo dei concimi chimici ed organici e dei fitofarmaci, nonché alla adozione di pratiche colturali che consentano la ricolonizzazione degli habitat da parte delle specie naturali autoctone, con specifico riferimento alle entità a rischio di estinzione.

2. Le attività oggetto di incentivo sono:

- a) la riconversione delle superfici a seminativo;
- b) la riconversione delle colture legnose specializzate.

Art. 3.

Zone di intervento

1. L'incentivo è concedibile esclusivamente per le attività svolte all'interno dei biotopi, individuati con decreto del presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

Art. 4.

Soggetti

1. Destinatari degli incentivi previsti dal presente regolamento sono le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti pubblici, proprietarie dei fondi per i quali il beneficio è richiesto ovvero aventi sugli stessi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento.

Art. 5.

Superfici

1. Gli incentivi si applicano per attività svolte su superfici di estensione non inferiore a 2.000 mq, ancorché in più corpi, eventualmente localizzati in biotopi diversi.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. La domanda va presentata all'azienda dei parchi e delle foreste regionali entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale l'incentivo è richiesto.

2. L'impegno alla realizzazione delle attività oggetto di incentivo deve essere previsto preferibilmente per una durata di tre anni ed è rinnovabile.

3. Il richiedente, tramite specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla domanda, deve altresì dichiarare di aver acquisito l'assenso alla realizzazione delle attività oggetto di incentivo e per l'intera durata dell'impegno previsto da parte degli altri soggetti, che possono vantare diritti reali o di utilizzazione del fondo a qualsiasi titolo.

4. Le domande dovranno essere predisposte utilizzando gli appositi moduli (allegato 1) reperibili presso l'azienda dei parchi e delle foreste regionali, od i comuni territorialmente interessati, debitamente firmati e con allegata una fotocopia del documento di riconoscimento e copia dell'estratto di mappa o planimetria catastale indicante le aree di intervento, nonché la dichiarazione di cui al comma 3.

Art. 7.

Istruttoria per l'ammissibilità

1. L'istruttoria ai fini dell'ammissibilità della domanda e della determinazione dell'incentivo concedibile è svolta dal servizio della conservazione della natura.

2. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, il servizio della conservazione della natura procede all'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione dell'incentivo, richiedendo la ulteriore documentazione eventualmente necessaria, e comunica all'interessato l'accoglimento od il rigetto della domanda.

Art. 8.

Obblighi

1. Il beneficiario è tenuto all'osservanza di tutti adempimenti di cui al comma 2, pena la revoca dell'incentivo concesso.

2. La conversione dei seminativi o delle colture legnose specializzate in prati permanenti prevede l'effettuazione, secondo le norme della buona pratica agricola, delle seguenti operazioni:

a) adeguate lavorazioni di preparazione del letto di semina durante il primo anno;

b) semina primaverile di un miscuglio composto in prevalenza di graminacee e comunque da almeno quattro delle seguenti specie: *Poa pratensis*, *Dactylis glomerata*, *Festuca pratensis*, *Lolium perenne*, *Festuca rubra*, *Arrhenatherum elatius*. È inoltre ammessa nel miscuglio una percentuale non superiore al 10% delle seguenti specie di leguminose: *Trifolium pratense*, *Lotus corniculatus* durante il primo anno;

c) la gestione dei prati permanente ottenuto comportante il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta, nonché il controllo delle infestanti perennanti (Sorghetta, Romice) attraverso diserbo selettivo manuale o chimico con principio attivo a basso impatto ambientale (Glyphosate); il primo sfalcio non deve essere effettuato prima del 1° giugno, l'ultimo sfalcio non prima del 15 agosto. Al fine di salvaguardare la fauna, le operazioni di sfalcio dovranno procedere dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno dando così agli animali presenti la possibilità di una via di fuga. Gli interventi fitosanitari nonché la fertilizzazione sia chimica che organica non sono consentiti. L'obbligo di cui alla presente lettera si riferisce al primo anno ed ai successivi.

Art. 9.

Determinazione dell'incentivo annuale

1. L'ammontare annuo dell'incentivo per le attività di cui all'art. 2 è fissato in L. 1.700.000 all'ettaro.

Art. 10.

Liquidazione degli incentivi annuali

1. A conclusione delle attività stagionali, oggetto dell'incentivo e comunque non oltre il 30 settembre, il beneficiario deve presentare una specifica richiesta di liquidazione del contributo annuale.

2. La liquidazione è effettuata dal servizio della conservazione della natura in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno, previo accertamento degli adempimenti relativi agli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi dell'art. 8.

Art. 11.

Restituzione di somme erogate indebitamente

1. Il beneficiario che abbia goduto degli incentivi in base a dati e notizie non veritiere, ovvero che sia stato oggetto del provvedimento di revoca sensi dell'art. 8, comma 1, è tenuto alla restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Ai fini della prima applicazione del presente regolamento il termine per la presentazione delle domande, di cui all'art. 6, viene fissato in tre mesi decorrenti dalla sua entrata in vigore.

(Omissis).

00R0110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 novembre 1999, n. 0366/Pres.

Approvazione del «Regolamento concernente le modalità di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 22 dicembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42. «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali» ed in particolare l'art. 79 che dispone, per il perseguimento dei fini istituzionali, l'attribuzione — alla disponibilità, alla gestione e alla vigilanza dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali — di beni immobili del patrimonio regionale come definiti con decreto del presidente della giunta regionale;

Vista la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

l'art. 139-*bis* istitutivo dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali che al comma 1, lettera *b*) specifica tra le competenze istituzionali della direzione:

«provvede alla vigilanza e gestione del patrimonio forestale regionale e dei beni immobili anche di interesse ambientalistico, ad essa attribuiti»;

l'art. 139-*quater* che al comma 1, lettere *b*) e *c*) specifica tra le competenze istituzionali del Servizio della conservazione della natura:

«cura gli interventi per la conoscenza, l'inventario, la tutela e la gestione della flora spontanea e della fauna selvatica»;

«promuove la conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale»;

l'art. 139-*quinquies* che al comma 1 specifica tra le competenze istituzionali del Servizio delle foreste regionali:

«... gestisce le foreste, i boschi, i pascoli, i terreni e le loro pertinenze nonché gli immobili, anche di interesse ambientalistico, attribuiti all'azienda, appartenenti al patrimonio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

Considerato che per il perseguimento dei fini istituzionali indicati nella succitata normativa, sono stati attribuiti alla disponibilità, alla gestione e alla vigilanza dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali i beni immobili del patrimonio regionale di cui al D.P.G.R. 11 giugno 1997, n. 0199/Pres.;

Visto l'art. 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, così come sostituito dal comma 15 dell'art. 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, che autorizza l'amministrazione regionale a «concedere in uso, con particolari agevolazioni, locali di proprietà dell'amministrazione stessa ad enti, associazioni ed istituzioni che svolgano una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale ed assistenziale»;

Considerato conseguentemente che gli interventi di competenza della direzione regionale azienda dei parchi e delle foreste regionali, così come delineati nelle relazioni programmatiche annuali approvate con deliberazione della giunta regionale sono finalizzati anche alla conoscenza (studio, ricerca, divulgazione, promozione) della flora spontanea, della fauna selvatica, delle aree naturali protette, dei boschi e delle foreste;

Ritenuto conseguentemente che a tal fine possono essere utilizzati alcuni edifici assegnati in gestione all'azienda dei parchi e delle foreste regionali, compatibilmente con i fini istituzionali;

Vista la relazione predisposta dal servizio degli affari amministrativi e contabili concernente le modalità di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione, attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare con apposito regolamento le modalità per la concessione a terzi, di detti edifici, per lo svolgimento di attività compatibili con i fini istituzionali dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali;

Visto il testo del «Regolamento concernente le modalità di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali» predisposto dall'azienda medesima;

Atteso che sul medesimo il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 24 giugno 1999 ha espresso parere favorevole;

Visto il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive norme integrative e modificative;

Visto lo statuto regionale ed in particolare l'art. 42;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2092 del 2 luglio 1999;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le modalità di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 novembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 6 dicembre 1999

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 106

Regolamento concernente le modalità di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali.

Art. 1.

Individuazione degli edifici

1. Gli edifici del patrimonio regionale, attribuito con D.P.G.R. 11 giugno 1997, n. 0199/Pres., alla disponibilità, alla gestione, alla vigilanza dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali — di seguito denominata APFR — individuati nell'allegato *A*, sono destinati al perseguimento dei fini istituzionali previsti dagli articoli 139-*quater* e 139-*quinquies* della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Destinazione degli edifici - Concessionari

1. Gli edifici individuati nell'allegato *A* sono utilizzati dall'APFR per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2. In via subordinata, in maniera non continuativa e per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, i suddetti edifici possono essere concessi a terzi che perseguono gli obiettivi specificati all'art. 3 ed appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a*) istituti universitari;
- b*) istituzioni e enti pubblici e privati riconosciuti, istituti di consulenza tecnica e di ricerca scientifica nel settore ambientale e territoriale;
- c*) scuole di ogni ordine e grado;
- d*) associazioni riconosciute con finalità statutarie educative e divulgative;
- e*) professionisti singoli o associati con interessi di settore specificamente incaricati dall'APER.

Art. 3.

Attività compatibili

1. Gli edifici sono messi a disposizione di terzi, quali punti d'appoggio e basi logistiche, per lo svolgimento d'attività - compatibili con i fini istituzionali dell'APFR, nel settore naturalistico, forestale ed agronomico, riguardanti, anche non esclusivamente, il territorio regionale.

2. Le attività, di cui al comma 1, devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) produzione di studi e di lavori commissionati direttamente dall'APFR;

b) produzione di studi e di lavori d'iniziativa esterna all'APFR, ma comunque di interesse per l'amministrazione regionale;

c) corsi professionali e non, incontri tecnici, attività educative e didattiche che necessitano d'applicazioni pratiche, di dimostrazioni, d'osservazioni e di rilievi sul territorio.

Art. 4.

Presentazione domande

1. Gli interessati devono inoltrare domanda all'APFR, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, specificando:

a) le generalità del richiedente e del responsabile;

b) l'edificio prescelto e il periodo di utilizzazione;

c) il numero dei partecipanti che non può superare quello indicato nell'allegato A per ciascun edificio;

d) il tipo di attività, l'argomento trattato, gli obiettivi e il relativo programma.

Art. 5.

Accoglimento domande

1. Entro trenta giorni dal ricevimento il direttore del servizio delle foreste regionali valuta le domande e decide sul loro accoglimento, compatibilmente all'utilizzazione degli edifici per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2. In caso di più domande, pervenute in tempo utile per lo stesso edificio e per lo stesso periodo, verrà data priorità all'attività giudicata di maggiore interesse tecnico-scientifico.

Art. 6.

Versamento quota rimborso spese

1. Gli interessati sono tenuti, entro quindici giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, e comunque prima della consegna dell'edificio, al versamento all'amministrazione regionale della quota, a titolo di rimborso spese di gestione, indicata nell'allegato A.

2. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla Cassa di risparmio di Trieste - Tesoreria regionale e comunicato contestualmente all'APFR.

3. La richiesta dell'emissione dell'eventuale fattura per il corrispettivo da pagare, deve essere avanzata dagli interessati all'atto della domanda di cui all'art. 4.

Art. 7.

Aggiornamento destinazione edifici e quota rimborso spese

1. L'elenco degli immobili, il numero massimo dei posti che possono essere messi a disposizione, nonché la quota dovuta a titolo di rimborso spese di gestione vengono periodicamente aggiornati, sulla base delle previsioni di utilizzazione degli immobili per fini istituzionali nonché dell'analisi delle spese di gestione previste dall'APFR, con decreto del presidente della giunta regionale, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Attività di controllo

1. La vigilanza ed il controllo sull'utilizzazione degli edifici e sull'attività svolta sono effettuati dal personale dell'APFR ovvero dal corpo forestale regionale in servizio presso le stazioni forestali competenti per territorio.

2. Alla consegna dell'edificio il responsabile dell'utilizzazione deve presentare l'elenco nominativo e le generalità dei partecipanti, nonché esibire la documentazione dell'avvenuto pagamento della quota richiesta a titolo di rimborso spese di gestione.

3. Al verbale di consegna, firmato per accettazione dal fruitore, è allegato l'inventario dei beni mobili in dotazione all'edificio.

4. I soggetti fruitori sono responsabili del corretto uso dell'immobile, delle pertinenze, degli impianti tecnologici, e della conservazione dei beni mobili assegnati all'edificio e rispondono in solido dei danni arrecati, anche a terzi, nell'attività svolta.

Art. 9.

Obblighi del concessionario

1. Gli interessati devono provvedere in proprio al vitto, alla eventuale dotazione di effetti personali, quali lenzuola, federe, asciugamani e simili, nonché alle pulizie dei locali per tutto il periodo d'uso e prima della riconsegna dell'immobile.

Art. 10.

Rinuncia del concessionario ed impossibilità all'utilizzazione

1. Qualora gli interessati, successivamente alla comunicazione di accoglimento della domanda ed al versamento della quota dovuta a titolo di rimborso spese di gestione, rinuncino all'utilizzazione dell'edificio, per cause non imputabili all'APFR, l'amministrazione regionale incamera la quota versata a titolo di penale.

2. Qualora l'edificio concesso non potesse essere più disponibile, per cause di forza maggiore o per sopravvenuto interesse dell'APFR, si procederà alla restituzione della somma già versata dal concessionario.

Art. 11.

Relazione sull'attività

1. Al termine dell'attività il fruitore deve produrre all'APFR una relazione sull'attività ovvero sul programma svolti; nel caso di attività rientrante nella previsione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), dovranno essere presentati anche gli elaborati finali prodotti.

2. Qualora il fruitore non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 non potrà in futuro beneficiare di altra concessione.

Art. 12.

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni previste dall'art. 3, art. 4, lettera c), art. 6, art. 8, comma 4, art. 9, del regolamento, accertate dal personale incaricato del controllo e della vigilanza, comportano la decadenza della concessione.

2. I fruitori devono conseguentemente lasciare libero l'edificio entro il termine fissato dalla comunicazione di decadenza della concessione.

3. La quota, già versata ai sensi dell'art. 6, viene incamerata dall'amministrazione regionale a titolo di penale.

(Omissis).

00R0111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 24 novembre 1999, n. 0372/Pres.

Modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna di cui all'art. 4 della legge regionale n. 10/1997.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 5 gennaio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 è costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Premesso che ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale n. 10/1997, modificato dall'art. 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 il Fondo finanzia:

«a) progetti a carattere sia settoriale, sia intersettoriale, integrati ai fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di uno sviluppo tematico, ivi compresi gli aiuti finanziari alle imprese, entro i limiti delle norme comunitarie;

b) programmi e progetti finanziati dall'Unione europea o dallo Stato, aventi le finalità dei progetti di cui alla lettera a), alla cui realizzazione la Regione partecipa come soggetto cofinanziatore o come soggetto incaricato della gestione delle risorse finanziarie comunitarie e statali;

c) interventi mirati all'abbattimento dei costi di riscaldamento per uso domestico nelle zone montane»;

Considerato che le modalità per l'attuazione degli interventi per l'abbattimento del costo di riscaldamento in montagna sono disciplinati dal D.P.G.R. n. 0248/Pres. del 1° luglio 1998 ai sensi del comma 4-bis del citato art. 4 della legge regionale n. 10/1997;

Considerato che l'art. 4, comma 7, della medesima legge dispone che le modalità di gestione del fondo siano disciplinate con apposito regolamento di esecuzione;

Visto il regolamento di esecuzione per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna approvato con D.P.G.R. n. 120/Pres. del 9 aprile 1998, registrato alla Corte dei conti in data 21 maggio 1998, registro n. 1, foglio n. 201 e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 23 del 10 giugno 1998;

Atteso che si rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione introducendo l'espresso rinvio alle disposizioni europee per la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato, la disciplina concernente l'attuazione dei progetti predisposti dall'amministrazione regionale e alcune specificazioni in ordine alle modalità di gestione dei progetti integrati;

Ritenuto, pertanto, di provvedere, nei termini suindicati, alle modifiche ed integrazioni del regolamento di esecuzione del Fondo per lo sviluppo della montagna;

Considerato che il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 16 luglio 1999 ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2311 del 16 luglio 1999 come modificata con successiva delibera n. 3426 del 10 novembre 1999;

Decreta:

Sono approvate le modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna di cui all'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, approvato con D.P.G.R. n. 0120/Pres. del 9 aprile 1998, come indicate nell'allegato A al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 novembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste il 14 dicembre 1999

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 109

ALLEGATO A

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna di cui all'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

Art. 1.

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Il fondo finanzia:

a) progetti a carattere sia settoriale, sia intersettoriale, integrati ai fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di uno sviluppo tematico, ivi compresi gli aiuti finanziati alle imprese, entro i limiti delle norme comunitarie;

b) programmi e progetti finanziati dall'Unione europea o dallo Stato, aventi le finalità dei progetti di cui alla lettera a), alla cui realizzazione la Regione partecipa come soggetto cofinanziatore o come soggetto incaricato della gestione delle risorse finanziarie comunitarie e statali.

2. All'attuazione di programmi e progetti di cui al comma 1, punto b) si provvede nel rispetto delle modalità e procedure definite negli stessi.

3. All'attuazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a) si provvede in applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento e richiamate dalla giunta regionale con il documento che definisce gli obiettivi, le priorità, le direttive generali e le modalità per la predisposizione o la presentazione e per la selezione dei progetti, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

4. I progetti predisposti dall'amministrazione regionale, sono attuati dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna che può avvalersi della collaborazione di altri uffici regionali. Il direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna può stipulare i contratti e le convenzioni, previa autorizzazione della giunta regionale. Per l'erogazione di contributi possono essere adottati appositi regolamenti nonché i provvedimenti di cui all'art. 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

5. I progetti di iniziativa di altri soggetti pubblici o privati sono presentati al servizio autonomo per lo sviluppo della montagna sulla base delle indicazioni contenute in apposito bando del direttore del servizio pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. I progetti presentati all'amministrazione regionale sono finanziati, fino all'esaurimento delle risorse disponibili seguendo l'ordine di graduatoria.».

Art. 2.

Il comma 1 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna predispone la graduatoria dei progetti, di cui all'art. 5, comma 6 ammessi al finanziamento.».

Art. 3.

Il comma 1 dell'art. 9, primo allinea, è sostituito dal seguente:

«1. Al finanziamento dei progetti di cui all'art. 5, comma 6, si provvede secondo le seguenti modalità in relazione agli interventi e alle opere da realizzare.».

Art. 4.

Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 11. — 1. Per le spese di progettazione relative alla elaborazione e redazione del progetto integrato può essere utilizzata una quota pari all'1% calcolata sul contributo regionale del progetto ammesso al finanziamento.

2. I soggetti privati od organizzati in forma associata pubblico - privato possono utilizzare una quota pari al 10% del costo totale del progetto integrato ammesso a finanziamento ai sensi dell'art. 8 per fare fronte alle spese di gestione del progetto medesimo.

3. Le spese tecniche di progettazione delle opere pubbliche e delle singole iniziative sono commisurate al costo complessivo dell'intervento ed ammesse in percentuale non superiore al 10%.

4. Per l'attuazione dei progetti integrati possono essere stipulati appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29».

ANTONIONE

00R0112

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1999, n. 38.

Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 16 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO ED HA ANNOTATO QUANTO SEGUE:

«Al riguardo, il Governo ha preso atto della nota n. 5162 del 9 dicembre 1999 con la quale il presidente del consiglio regionale ha comunicato la rilevazione di un errore materiale ai commi 8 e 13 dell'art. 24, in quanto in entrambi la parola "disciplina" non è anticipata dalla preposizione "di" così come doveva essere».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COORDINAMENTO
CON GLI ENTI LOCALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali e alla prevenzione collettiva, nonché istituisce l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise, di seguito denominata ARPAM, e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

2. La presente legge disciplina altresì le modalità di coordinamento dell'ARPAM con il sistema delle autonomie locali e con il Servizio sanitario del Molise perseguendo l'obiettivo della massima integrazione sul piano sia programmatico sia tecnico-operativo.

3. L'ARPAM persegue, tra gli altri, l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia sanitaria e ambientale, provvede in particolare a:

a) definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;

b) promuovere il più ampio concorso degli enti locali alla definizione degli obiettivi ed alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;

c) assumere atti di indirizzo e coordinamento;

d) promuovere la collaborazione con i soggetti operanti nel settore della prevenzione e dei controlli ambientali.

2. L'ARPAM persegue gli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale nel settore della prevenzione collettiva e dei controlli ambientali.

Art. 3.

Rapporti con gli enti istituzionali

1. L'ARPAM assicura agli enti locali ed ai dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL. della Regione attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico ed analitico.

2. Nelle materie di cui alla presente legge gli enti locali e le aziende UU.SS.LL., per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPAM.

3. Le prestazioni erogate dall'ARPAM di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono disciplinate da appositi accordi di programma e convenzioni.

4. Per l'espletamento delle funzioni amministrative in materia ambientale attribuite e delegate alle Province, ed in particolare delle funzioni autorizzative e di controllo, la Regione stipula apposite convenzioni con le province stesse nelle quali vengono stabilite le attività assicurate dall'ARPAM, i criteri di cui all'art. 02, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1993 n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994 n. 61, e le modalità di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPAM.

5. Per la definizione delle attività tecniche a supporto degli enti locali e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL., nonché per la individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPAM, il presidente della giunta regionale promuove la conclusione di un apposito accordo di programma, di norma triennale, con le province, le aziende UU.SS.LL. e l'ARPAM. A tal fine il presidente della giunta regionale o suo delegato convoca una apposita conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo.

6. L'ARPAM e i soggetti pubblici interessati possono stipulare apposite convenzioni ed accordi per la definizione di attività ulteriori rispetto a quelle di cui ai commi 4 e 5 purché non in contrasto con le stesse, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.

7. L'ARPAM ed i dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL., nelle materie di competenza, propongono secondo le modalità definite al successivo art. 17, alle amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si rendano necessarie alla tutela dell'ambiente e della salute.

TITOLO II
ARPAM: FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO

Capo I
ISTITUZIONE DELL'ARPAM

Art. 4.

Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPAM

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale provvede, con proprio decreto, a costituire l'ARPAM, nominandone contestualmente il direttore generale nel rispetto delle linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1999.

2. L'ARPAM è ente strumentale della Regione Molise preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario, caratterizzato dalla multireferenzialità e multidisciplinarietà.

3. L'ARPAM è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia amministrativa, contabile, tecnica, patrimoniale e gestionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, fermo restando che spettano alla Regione le attività di indirizzo tecnico, di promozione e supporto nei confronti dell'ARPAM.

4. L'ARPAM ha sede a Campobasso.

5. L'ARPAM e i dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL. svolgono le proprie attività in maniera coordinata e integrata. Le strutture laboratoristiche ed operative dell'agenzia svolgono funzioni di supporto tecnico specialistico nei confronti sia degli enti locali sia delle aziende UU.SS.LL.

6. Gli enti e le aziende di cui al comma precedente non possono mantenere o istituire servizi, uffici, unità operative e strutture tecniche e di laboratorio con compiti analoghi a quelli dell'agenzia.

Art. 5.

Funzioni, attività e compiti

1. L'ARPAM svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed in particolare provvede a:

a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed Istituiti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo climatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica;

c) fornire il necessario supporto tecnico scientifico alla Regione ai fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;

d) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai comuni, dalle provincie, dalle aziende UU.SS.LL. e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;

e) gestire gli archivi, i flussi, le procedure informatizzate, i sistemi e le reti costituenti il Sistema informativo regionale ambientale (SIRA);

f) formulare agli enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero ambientale;

g) realizzare campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica;

h) effettuare il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo;

i) svolgere funzioni tecniche di vigilanza e di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;

l) effettuare l'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

m) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione delle radiazioni, nonché le attività di vigilanza e di controllo dell'inquinamento elettromagnetico;

n) fornire attività di supporto alla Regione e agli enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;

o) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;

p) svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica e ricerca applicata nell'ambito degli indirizzi regionali e delle intese Stato-Regioni in materia;

q) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e radarmeteorologiche;

r) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;

s) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza.

2. L'ARPAM fornisce prestazioni a favore di privati purché trattasi di attività compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle funzioni e delle attività istituzionali. La giunta regionale, anche su proposta del direttore generale dell'agenzia, adotta un apposito tariffario per la remunerazione di tali prestazioni.

3. Nell'esercizio di tali funzioni dovrà essere garantita un'attività continuativa, almeno in reperibilità, nell'arco dell'intera giornata, anche festiva.

Art. 6.

1. L'ARPAM è sottoposta alla vigilanza della giunta regionale, che può disporre ispezioni e verifiche con provvedimento motivato.

2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della giunta regionale i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

b) gli impegni di spesa pluriennali;

c) il conto consuntivo;

d) il programma annuale di attività;

e) il regolamento e le sue modifiche;

f) le variazioni della pianta organica;

g) l'attuazione dei contratti di lavoro.

3. Gli atti entro dieci giorni dalla loro adozione devono essere inviati alla giunta regionale, che ai fini dell'istruttoria può avvalersi degli assessorati competenti.

4. La giunta regionale può annullare gli atti entro quaranta giorni dal ricevimento, ridotti a trenta per gli atti di cui alle lettere b) ed f). Gli atti diventano esecutivi alla scadenza dei predetti termini qualora nel frattempo non sia intervenuta la pronuncia di annullamento. Diventano altresì esecutivi dal momento in cui la giunta regionale, entro i medesimi termini, comunica di non aver riscontrato vizi.

5. I termini di cui al comma precedente sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza vengono richiesti chiarimenti od elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini decorrono dalla data della ricezione della risposta. Il direttore generale dell'agenzia può chiedere di essere ascoltato in sede di esame degli elementi di risposta forniti.

Capo II ORGANI

Art. 7. Gli organi

1. Sono organi dell'ARPAM:

- a) il comitato di indirizzo;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 8. Comitato regionale di indirizzo

1. Il comitato regionale di Indirizzo è un organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPAM. In particolare il comitato regionale di indirizzo:

- a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul regolamento, sottoponendo alla giunta regionale le eventuali osservazioni;
- b) esprime parere sul programma annuale di attività;
- c) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime alla giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.

2. Il comitato regionale di indirizzo è composto da:

- a) l'assessore regionale all'ambiente, con funzioni di presidente;
- b) l'assessore regionale alla sanità;
- c) l'assessore regionale all'agricoltura;
- d) l'assessore regionale all'industria;
- e) l'assessore regionale al turismo;
- f) due consiglieri regionali designati dal consiglio regionale, di cui uno eletto dalla minoranza;
- g) i presidenti delle province o gli assessori provinciali da essi delegati;
- h) tre sindaci, o loro delegati, designati dall'ANCI, di cui uno in rappresentanza dei comuni al di sotto dei cinquemila abitanti;
- i) un rappresentante delle comunità montane designato dall'UNCHEM.

3. I membri del comitato regionale di indirizzo sono nominati dal presidente della giunta regionale e restano in carica 5 anni.

4. Il comitato regionale si dota di un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute e per la partecipazione alle stesse dei rappresentanti degli enti e delle associazioni operanti in materia, nonché di esperti e tecnici.

Art. 9. Direttore generale

1. Il direttore generale provvede in particolare:

- a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento della struttura centrale e dei dipartimenti provinciali dell'ARPAM;
- b) alla verifica ed all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;
- c) alla predisposizione dei piani annuali e pluriennali delle attività;

d) alla predisposizione del regolamento, del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

e) all'approvazione del programma annuale delle attività, delle convenzioni e degli accordi di programma;

f) alla predisposizione ed all'invio alla giunta regionale di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

g) alla stipula di contratti e convenzioni;

h) alla nomina dei direttori tecnico-scientifico ed amministrativo ed a quella dei direttori dei dipartimenti provinciali.

Il direttore generale è nominato con proprio decreto, dal presidente della giunta regionale, su delibera della stessa, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Esso è scelto tra persone in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificate attività di direzione di enti o strutture, pubbliche o private conseguiti per almeno due anni consecutivi e non oltre i tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente legge.

La durata dell'incarico è quinquennale e rinnovabile per una sola volta.

Il direttore generale, se è scelto tra il personale assegnato all'agenzia è collocato fuori dal ruolo organico nel quale rientra alla cessazione dell'incarico.

2. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'ARPAM, sono riservati al direttore generale.

3. Il direttore generale garantisce il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall'ARPAM.

4. Il direttore generale predisporre ed invia alla Regione una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

5. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore tecnico-scientifico e da un direttore amministrativo, che dirigono ai fini organizzativi e tecnici i rispettivi settori di attività ed esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. Il direttore generale può adottare provvedimenti in difformità al parere reso dal direttore tecnico-scientifico e dal direttore amministrativo, purché ne dia adeguata motivazione.

Il direttore tecnico-scientifico e il direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato del direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.

Il direttore tecnico-scientifico è un laureato in discipline tecnico-scientifiche, che abbia svolto per almeno due anni consecutivi qualificata attività di direzione e di responsabilità in enti o strutture pubbliche o private, di media o grande dimensione, deputate allo svolgimento di attività di prevalente interesse per la prevenzione e l'ambiente.

Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che abbia svolto per almeno due anni una qualificata attività di direzione amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di media o di grande dimensione.

6. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dalla giunta regionale e non può risultare superiore a quello dei direttori generali delle aziende sanitarie della Regione e deve essere comprensivo delle spese sostenute per lo spostamento dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità stabiliti per i dirigenti dello Stato. Al direttore tecnico-scientifico e al direttore amministrativo è attribuito il trattamento economico previsto rispettivamente per il direttore sanitario e quello amministrativo delle aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai direttori tecnico-scientifico ed amministrativo per lo svolgimento delle attività inerenti le loro funzioni spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nei limiti e con le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.

7. Al direttore generale, al direttore tecnico-scientifico e al direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per il direttore generale e il direttore sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie, salvo quanto diversamente previsto in questa legge, incluso il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e le norme sulla incompatibilità salvo quanto diversamente previsto in questa legge.

Art. 10.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è costituito con proprio atto dal presidente della giunta regionale e dura in carica 5 anni. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 81.

2. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle aziende UU.SS.LL.

3. Ai componenti del collegio spetta un'indennità annua lorda onnicomprensiva pari al 10% degli emolumenti spettanti al direttore generale.

Capo III

FUNZIONAMENTO

Art. 11.

Regolamento

1. Il direttore generale adotta il regolamento dell'ARPAM, entro centoventi giorni dalla sua costituzione.

2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAM e in particolare definisce:

- a) la dotazione organica, l'assetto organizzativo di cui all'art. 15, nonché le disposizioni concernenti il personale;
- b) le forme di consultazione di cui all'art. 19;
- c) la contabilità dell'ARPAM di cui all'art. 21.

Art. 12.

Programma annuale

Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le convenzioni e gli accordi di programma di cui al precedente art. 3, il direttore generale dell'ARPAM predispose il programma annuale di attività, sulla base delle proposte dei comitati provinciali di cui al successivo art. 16.

Art. 13.

Dotazioni per il funzionamento dell'ARPAM

1. Il presidente della giunta regionale, con propri decreti, su conforme delibera della giunta regionale, provvede, anche in base alla ricognizione di cui al successivo art. 24, all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPAM del personale, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, e della relativa dotazione finanziaria del presidio multizonale di igiene e prevenzione del Molise (P.M.I.P.) e dei servizi delle aziende UU.SS.LL. adibiti alle attività e compiti assegnati all'ARPAM anche sulla base del riparto di competenze di cui all'allegato 1).

2. Il presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta regionale, provvede altresì al trasferimento all'ARPAM di personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione o di enti locali o di enti strumentali finanziati con risorse regionali, destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPAM. Tale trasferimento riguarda in primo luogo le funzioni relative all'analisi, al rilevamento e al monitoraggio dei dati ambientali e meteorologici, alla prevenzione e controllo dei grandi rischi industriali, nonché alla gestione dei sistemi informativi ambientali.

3. Gli enti locali individuano il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature, le relative dotazioni finanziarie, adibite all'espletamento delle funzioni assegnate all'ARPAM dalla presente legge, e ne propongono l'assegnazione all'ARPAM. Per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPAM si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta regionale.

4. All'atto del trasferimento all'ARPAM del personale di cui ai precedenti commi 2 e 3 i rispettivi enti di provenienza provvedono alla soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e profili corrispondenti.

Art. 14.

Disposizioni concernenti il personale dell'ARPAM

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale assegnato all'ARPAM è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata, nonché il salario accessorio secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza.

2. Al personale dell'ARPAM incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAM.

La giunta regionale, su indicazione del direttore generale dell'ARPAM, con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve ricoprire la qualifica di U.P.G. e ne fa proposta al prefetto.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 15.

Articolazione organizzativa dell'ARPAM

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPAM si articola territorialmente, in struttura centrale e dipartimenti provinciali.

2. La struttura centrale dell'ARPAM svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione ed aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività, nonché ogni altra attività di carattere unitario.

3. Ogni dipartimento provinciale, ferme restando le strutture territoriali del soppresso P.M.I.P., con annessa possibile sezione territoriale è una struttura unitaria diretta da un direttore di dipartimento, nominato dal direttore generale dell'ARPAM su proposta del direttore tecnico-scientifico e responsabile nei confronti dello stesso.

4. In ogni dipartimento provinciale è istituito il servizio ispettivo di controllo ambientale coordinato dal dirigente del dipartimento. Il suddetto servizio si articola in unità operative territoriali.

5. Singoli dipartimenti provinciali possono essere incaricati di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale regionale.

6. L'assetto organizzativo dell'ARPAM, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle sue strutture sono definiti nel regolamento dell'ARPAM stesso predisposto sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1, nonché dei parametri fissati all'art. 03, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61. Devono essere, comunque, assicurate a livello decentrato, tra l'altro, le attività analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza degli enti locali e delle aziende UU.SS.LL.

Art. 16.

Comitati provinciali di coordinamento

1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui al precedente art. 3, e per garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività dei dipartimenti provinciali dell'ARPAM con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali e soprattutto con i dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL., presso ciascuna provincia è costituito un comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:

a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività del dipartimento provinciale ed alla sua migliore attuazione;

b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma, di cui all'art. 3, ed al loro aggiornamento;

c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti dal dipartimento provinciale e sulla integrazione e sul coordinamento con i dipartimenti di prevenzione delle UU.SS.LL.

2. Sono componenti del comitato provinciale di coordinamento:

a) l'assessore all'ambiente della provincia, che lo presiede;

b) il dirigente responsabile del settore ambientale del comune di capoluogo;

c) il direttore scientifico ed il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAM;

d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL. della provincia.

3. Il comitato provinciale di coordinamento è convocato dal presidente almeno tre volte all'anno; esso può essere convocato su motivata richiesta dell'amministrazione provinciale o del direttore generale dell'ARPAM.

Art. 17.

Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPAM e dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL.

1. L'ARPAM ed i dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL. esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.

I dipartimenti di prevenzione delle UU.SS.LL. utilizzano le strutture laboratoristiche dell'ARPAM.

2. Il riparto di competenze di cui all'allegato 1 individua la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse.

3. Al soggetto cui è assegnata la competenza primaria spetta la responsabilità del procedimento, che di norma, è svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.

4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e disfunzioni i dipartimenti provinciali dell'ARPAM e i dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL., istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.

5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di lavoro formano oggetto delle periodiche verifiche svolte dai comitati provinciali di cui all'art. 16.

6. La giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità primaria e del soggetto referente di cui al comma 2.

A-t. 18.

Coordinamento con l'agenzia europea per l'ambiente, l'ANPA, l'Università del Molise e gli altri Istituti operanti nel settore

1. La Regione stipula con l'agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento CEE n. 1210/1990, con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, con l'Università del Molise, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPAM.

A-t. 19.

Consultazione e diritto di accesso

1. Il regolamento dell'ARPAM prevede le forme di consultazioni delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi, sul programma annuale di attività.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE

A-t. 20.

Dotazione finanziaria dell'ARPAM

1. Le entrate dell'ARPAM sono costituite da:

a) una quota del fondo sanitario determinata secondo parametri fissati dalla giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche del P.M.I.P. del Molise e dei servizi di igiene pubblica trasferiti all'ARPAM, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate e da erogare ed alla particolare complessità delle attività sul territorio;

b) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo le tariffe stabilite dalla Regione;

c) finanziamenti per la realizzazione di programmi regionali ed eventuali altre risorse per contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

d) somme stanziare nei bilanci di Regione, province e comuni per l'esercizio delle attività assegnate all'ARPAM;

e) eventuali finanziamenti dell'Unione europea per progetti specifici;

f) finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività dell'ARPAM.

A-t. 21.

Gestione economico-finanziaria

1. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per le aziende UU.SS.LL.

2. Il regolamento di cui al precedente art. 11 disciplina anche la contabilità dell'ARPAM, definendo i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che dovrà essere dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Soppressione del Presidio multizonale di igiene e prevenzione

1. Alla data di costituzione dell'ARPAM è soppresso il Presidio multizonale di igiene e prevenzione del Molise (P.M.I.P.) di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 18, ad oggetto: «Istituzione, organizzazione e gestione del Presidio multizonale di igiene e prevenzione della Regione Molise».

2. Le commissioni per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, operano presso i dipartimenti provinciali dell'ARPAM. La giunta regionale con apposita direttiva disciplina i criteri per la composizione ed il funzionamento di tali commissioni.

Art. 24.

Assegnazione all'ARPAM delle dotazioni organiche e del personale dal Servizio sanitario regionale

1. Sono assegnate all'ARPAM, fin dalla sua costituzione le dotazioni organiche dei settori chimico-ambientale, fisico ambientale, medico-biotossicologico, degli uffici amministrativi, nonché il personale ispettivo e quello comunque già assegnato del Presidio multizonale di igiene e prevenzione della Regione Molise.

2. Il personale del Presidio multizonale di igiene e prevenzione indicato al precedente comma 1 è assegnato e trasferito all'ARPAM fin dalla sua costituzione.

3. Viene assegnato, inoltre, all'ARPAM il personale operante ai sensi della legge n. 468/1997 ed in servizio al 31 dicembre 1999 presso il Presidio multizonale di igiene e prevenzione del Molise, in possesso di qualifiche e profili professionali attinenti ai compiti attribuiti dalla presente legge all'ARPAM.

I requisiti richiesti dovranno essere individuati dal direttore generale dell'ARPAM, che opererà la selezione sulla base delle specificità tecniche e delle esigenze funzionali dell'ARPAM.

4. Sono assegnati, altresì, all'ARPAM i posti delle dotazioni organiche dei servizi di igiene pubblica delle aziende UU.SS.LL., individuati in base alla ricognizione effettuata sul personale adibito, alla data del 31 dicembre 1997, alle attività di cui al precedente art. 6 già di competenza delle aziende UU.SS.LL., comprese le attività laboratoristiche, trasferite all'ARPAM ai sensi della presente legge. Tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite.

5. I posti individuati ed assegnati all'ARPAM secondo i precedenti commi 1 e 3 sono soppressi dalle dotazioni organiche delle aziende UU.SS.LL.

6. Il personale delle aziende UU.SS.LL. adibito in modo esclusivo alle attività di cui all'art. 5 è assegnato e trasferito all'ARPAM sin dalla sua costituzione.

7. Il personale dei servizi di igiene pubblica delle aziende UU.SS.LL. adibito in prevalenza alle attività di cui all'art. 5 è assegnato all'ARPAM fin dalla sua costituzione.

8. Il personale dei servizi di igiene pubblica delle aziende UU.SS.LL. addetto in modo non esclusivo alle attività trasferite all'ARPAM può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva nei

posti delle dotazioni organiche di pari profilo professionale, posizione funzionale e settore di attività o, ove previsto, di disciplina, copribili presso l'ARPAM.

9. La giunta regionale provvede ad assegnare e trasferire, secondo specifiche graduatorie, predisposte sulla base di criteri previsti dalle normative vigenti in materia, il personale di cui al precedente comma 6 all'ARPAM o alle aziende UU.SS.LL.

10. All'ARPAM può essere trasferito, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla sua istituzione:

a) il personale tecnico di ruolo delle amministrazioni provinciali adibito specificatamente a compiti attribuiti all'ARPAM dalla presente legge;

b) il personale regionale o degli enti sub-regionali che dimostri, attraverso certificazioni ed attestazioni dei rispettivi dirigenti, di aver prestato, per almeno un quinquennio, la propria attività nell'ambito delle competenze dell'ARPAM.

Qualora il numero delle domande risulti superiore alle disponibilità di organico, il direttore generale opera la scelta, fermi restando i requisiti della qualifica e del profilo professionale in rapporto alle specificità ed alle esigenze dell'ARPAM, sulla base dei seguenti requisiti:

titolo di studio;

titolo di servizio;

attività svolte;

conoscenza dell'uso di strumenti informatici;

eventuale conoscenza della lingua straniera.

11. Per un periodo di sei mesi dalla data di costituzione dell'ARPAM e comunque fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPAM stessa, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'ARPAM è assicurato, in anticipazione, dagli enti di provenienza.

12. Per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche dell'ARPAM può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le pubbliche amministrazioni secondo le norme vigenti.

13. Il personale del soppresso P.M.I.P., entro centoventi giorni dalla costituzione dell'ARPAM, può, a domanda, essere trasferito, con priorità, presso i dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL. della Regione, in relazione alle competenze trasferite alle stesse, nei posti delle dotazioni organiche di pari profilo professionale, posizione funzionale e settore di attività o, ove previsto, di disciplina, copribili presso le aziende UU.SS.LL.

Art. 25.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale.

Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 13 dicembre 1999

VENEZIALE

Allegato 1

**RIPARTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA
DI PREVENZIONE COLLETTIVA E CONTROLLI AMBIENTALI
TRA AZIENDE UU.SS.II. E ARPAM**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE UU.SS.II.	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE
— igiene e sanità pubblica: malattie infettive e diffuse, igiene edilizia, medicina legale, igiene delle strutture ad uso collettivo, coordinamento di programmi di prevenzione secondaria;	— prevenzione e controllo ambientale con riferimento a: acqua, aria, suolo, rifiuti;
— rete laboratoristica per accertamenti su malattie infettive e diffuse (coproculture, tamponi faringei, VDRL, ecc.);	— radioattività ambientale o OEM; — rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente e per l'esercizio delle funzioni di sanità pubblica (acque per il consumo umano, alimenti, acque di balneazione, igiene del lavoro, tossicologia industriale, ecc.)
— igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano;	
	— grandi rischi industriali;
— sanità animale;	
— igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati;	
— igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche;	— controlli impiantistici preventivi e periodici in campo ambientale;
— tutela della salute dei lavoratori;	
— controlli impiantistici preventivi e periodici;	
— inquinamento acustico negli ambienti di lavoro;	— inquinamento acustico negli ambienti di vita.

Allegato 2

REGIONE MOLISE


**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE
(ARPA)**



- Ass. Reg.le Ambiente
- Ass. Reg.le Sanità
- Ass.ri Prov.li Ambiente
- Ass.ri Prov.li Sanità
- Sindaci 3 Comuni maggiori

A

Y



V



- Assessore all'Ambiente della Provincia
- Direttore Scientifico
- Direttore Dipartimento Provinciale
- Direttore Dipartimento Prevenzione

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1999, n. 39.

**Norme in materia di trasporti di competenza regionale -
Finanziamento delle autolinee che si svolgono anche al di fuori
del territorio regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23
del 16 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per favorire iniziative di carattere culturale e sociale a favore dei molisani residenti all'estero:

1) alle aziende molisane esercenti pubblici servizi di linea, possono essere erogati contributi chilometrici di esercizio fino ad un massimo di lire 1.000 (mille) a chilometro limitatamente alle percorrenze annue delle linee internazionali con Stati membri dell'Unione europea;

2) l'erogazione dei contributi di cui al comma precedente è subordinata al possesso di autorizzazione ministeriale, rilasciata per un servizio regolare da effettuarsi con autobus tra Stati membri, rilasciata in base al regolamento (CEE) n. 684/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per l'ammissione al beneficio dei contributi le imprese automobilistiche titolari dell'autorizzazione di cui al comma 2 del precedente art. 1, sono tenute a presentare alla Regione Molise, entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, apposita istanza, in carta legale, indicando la percorrenza chilometrica annua risultante dagli atti autorizzativi al 1° gennaio di ciascun anno successivo.

Art. 3.

1. La richiesta di erogazione dei contributi deve essere presentata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento attestando, previa autocertificazione, i chilometri realmente effettuati.

Art. 4.

1. Per l'erogazione dei contributi si provvede con atto deliberativo di giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 5.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato presuntivamente in L. 100.000.000 (cento milioni) per l'anno 1999, è posta a carico del capitolo di spesa n. 19410.

2. Per gli esercizi futuri la stessa legge approvativa dei bilanci regionali determinerà l'ammontare dei fondi da destinare al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 13 dicembre 1999

VENEZIALE

00R0038

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 38.

Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n.69
del 31 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e definizione di «Strada del Vino»

1. La Regione Umbria, in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268 e degli articoli 22 e 24 dello Statuto, promuove e disciplina nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, la realizzazione delle «Strade del vino».

2. Le «Strade del vino» sono percorsi appositamente segnalati caratterizzati da vigneti, cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico e da attrattive naturalistiche culturali e storiche.

3. Le «Strade del vino» hanno lo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative a denominazione di origine, di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonché le produzioni e le attività ivi esistenti, promuovendo la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata.

Art. 2.

Regolamento di attuazione

1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento dispone in ordine:

a) alla qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale mediante l'indicazione degli standards di qualità;

b) alla definizione di un'immagine coordinata delle «Strade del vino» da parte di tutti i soggetti aderenti, di cui al comma 1 dell'art. 3, anche per il tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il territorio regionale;

c) alla definizione dei contenuti generali del disciplinare tipo e delle linee-guida per la gestione delle «Strade del vino»;

d) alla definizione dei parametri qualitativi cui devono adeguarsi «i centri culturali e di documentazione e/o i musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura» per poter essere inseriti nelle «Strade del vino»;

e) alle provvidenze previste dalla presente legge, ai limiti di spesa massimi e dalle percentuali di contribuzione, nonché alla apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, alla documentazione necessaria ai fini istruttori, ai criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.

Art. 3.

Riconoscimento delle «Strade del Vino»

1. La Regione accorda il riconoscimento di ciascuna «Strada del Vino», in attuazione del regolamento di cui all'art. 2, su richiesta di un comitato promotore che rappresenti:

a) almeno un terzo delle aziende produttrici di vino, iscritte all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e ricadenti lungo l'itinerario indicato;

b) almeno un quarto delle aziende di cui alla lettera a), unitamente ad uno o più comuni o ad una provincia o ad una comunità montana o ad una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Del comitato promotore possono far parte anche le organizzazioni professionali agricole, le associazioni cooperative, le associazioni di produttori agricoli (A.P.A.) riconosciute ai sensi della legge regionale 1 luglio 1981, n. 42, i consorzi di tutela dei vini dell'Umbria, le associazioni del commercio del turismo e dell'artigianato nonché le istituzioni ed associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

3. Il comitato promotore unitamente all'istanza per il riconoscimento della «Strada del Vino», trasmette alla Regione, ai fini dell'approvazione, la proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della strada stessa.

Art. 4.

Competenze della Regione

1. La Regione riconosce ciascuna «Strada del vino» con riferimento alla zona geografica interessata e previa verifica della rispondenza del disciplinare proposto ai contenuti definiti dal regolamento di cui all'art. 2. Tale verifica è effettuata entro novanta giorni dalla richiesta del comitato promotore con riferimento in particolare a:

a) gli standards di qualità, di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 2;

b) la coerenza rispetto al regolamento degli impegni assunti dal comitato promotore;

c) la corrispondenza dell'itinerario progettato alla salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164;

d) la valutazione dell'interesse regionale dei «Centri culturali e di documentazione della vite e del vino e/o dell'agricoltura», inseriti nelle «Strade del vino».

2. I musei devono attenersi alla vigente normativa in materia museale. Il «Centro culturale e di documentazione e/o il Museo» devono avere inoltre una caratterizzazione nell'ambito territoriale vitivinicolo e corrispondere ai parametri qualitativi previsti dal regolamento di cui all'art. 2.

3. In presenza di richieste di riconoscimento presentate da più comitati, con riferimento alla stessa «Strada del Vino», viene data priorità al comitato con il maggior numero di aderenti iscritti alla denominazione di origine tenendo conto dei volumi di vino prodotti dagli stessi, nonché al numero degli enti e associazioni aderenti.

4. La Regione riconosce, per ogni «Strada del vino», uno specifico simbolo identificativo, in conformità a quanto stabilito dalla lettera b), comma 2 dell'art. 2.

5. La Regione promuove iniziative finalizzate alla formazione professionale di animatori ed operatori enoturistici ed enomuseali.

Art. 5.

Associazione

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della «Strada del vino» si costituisce con atto notarile l'associazione per la gestione della «Strada del vino» che deve avere fra i suoi scopi:

a) assenza di fini di lucro, nel senso che i proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;

b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

c) possibilità di adesione all'associazione di soggetti non inclusi nel comitato promotore e ricompresi fra quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 3;

d) obbligo di devoluzione ai comuni interessati del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità analoga a quella dell'associazione.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, è condizione per l'assegnazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge.

3. L'associazione:

a) procede alla realizzazione della «Strada del vino» e alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 2;

b) diffonde in collaborazione con i produttori vitivinicoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della «Strada del vino»;

c) promuove la «Strada del vino» attraverso la realizzazione di apposite azioni promozionali nell'ambito degli indirizzi regionali;

d) vigila sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della «Strada del vino»;

e) cura i rapporti con gli enti locali;

f) può gestire la campagna di informazione per la valorizzazione della «Strada del vino»;

g) può gestire un «Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura»;

h) può presentare le domande di contributo di cui all'art. 7.

4. Qualora un «Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura» non sia gestito direttamente dalla relativa associazione, esso, ai fini dell'applicazione della presente legge, deve entrare a far parte o coordinarsi con l'associazione stessa.

Art. 6.

Museo del vino di Torgiano

1. Al Museo del vino di Torgiano, per il suo ruolo propulsore dell'enoturismo e l'interesse internazionale acquisito, è riconosciuto il valore di centro culturale museale.

Art. 7.

Contributi

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione concede contributi per i seguenti interventi:

a) creazione di specifica segnaletica riferita alla «Strada del vino» riconosciuta;

b) creazione o adeguamento di «centri di informazione» finalizzati ad una comunicazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla «Strada del vino»;

c) creazione o adeguamento di «Centri culturali e di documentazione e/o Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura in Umbria»;

d) adeguamento agli standards di qualità di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 2;

e) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura del vino e della vite.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e) possono essere concessi a favore delle associazioni di cui all'art. 5 e di enti locali fino al 50 per cento dell'investimento totale e fino ad un massimo, rispettivamente, di cento mila euro. I beneficiari sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:

a) associazioni per la «Strada del vino»;

b) enti locali.

4. I contributi di cui alla lettera d) del comma 1, a favore di aziende produttrici vitivinicole singole e associate che intendono aderire ad una «Strada del vino», sono concessi fino al 50 per cento dell'investimento e fino ad un massimo di centomila euro.

5. La giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione, prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca il finanziamento.

Art. 8.

Competenze dei comuni, delle province e delle comunità montane

1. I comuni e le province dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta delle associazioni.

2. I comuni, le comunità montane e le province possono gestire, su proposta delle associazioni, i «centri di informazione».

3. Le province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte delle associazioni e di altri soggetti interessati, propongono alla Regione la revoca del riconoscimento di «Strada del vino».

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è istituito per memoria nel corrente bilancio di previsione il cap. 7674 denominato: «Spese per interventi concernenti le strade del vino dell'Umbria»:

voce 8020: Finanziamento con fondi propri;

voce 8021 - Finanziamento con fondi statali;

voce 8029 - Finanziamento con fondi comunitari.

2. Al finanziamento degli oneri conseguenti si farà fronte con le quote di spettanza della Regione Umbria a valere sui fondi comunitari e sulla legge 27 luglio 1999, n. 268, nonché con fondi propri del bilancio regionale.

3. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà provveduto alle necessarie dotazioni finanziarie.

Art. 10.

Norma finale

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle «Strade» finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 dicembre 1999

BRACALENTE

00R0202

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2000, n. 1.

Nuove norme per la promozione del volontariato - abrogazione delle leggi regionali n. 38/1993 e n. 2/1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 4 del 20 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I SCOPI E FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce il volontariato quale espressione di partecipazione, pluralismo, sussidiarietà e solidarietà; promuove le condizioni che ne agevolano lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, e culturale.

2. Le finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui al precedente comma, vengono così individuate:

a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare riferimento sia allo sviluppo di una cultura solidale, sia ad interventi nelle fasce del bisogno sociale così come esso si concretizza nelle sue manifestazioni tradizionali ma anche nelle forme più moderne di malattia, disagio, povertà, diversità e marginalità;

b) le finalità di carattere civile sono:
quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla promozione dei diritti delle persone;

quelle relative alla previsione e alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio, con particolare riferimento alla protezione civile e al soccorso delle popolazioni sinistrate;

quelle tese alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente nonché alla protezione del territorio da ogni forma di degrado ed inquinamento con particolare riguardo a quello urbano, boschivo, costiero, fluviale e lacustre;

c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e alla valorizzazione della cultura, del patrimonio storico-artistico e monumentale nonché alla promozione e sviluppo delle attività ad esso connesse.

3. La Regione Basilicata riconosce la interdisciplinarietà del volontariato, come espressione del terzo-settore «non-profit» e ne incentiva l'affermazione sociale quale veicolo valoriale da trasmettere alle giovani generazioni lucane.

Art. 2.

Organizzazioni di volontariato

1. Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle individuate dagli articoli 2 e 3 della legge n. 266/1991.

2. Più esplicitamente sono da considerarsi associazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti e di qualunque forma giuridica che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, al fine di svolgere senza fine di lucro, anche indiretto, un'attività di solidarietà riconducibile alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

TITOLO II REGISTRO DEL VOLONTARIATO E RELAZIONI ISTITUZIONALI

Art. 3.

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della legge n. 266/91 diviso nei settori sociali, civili e culturali.

2. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, consente alle organizzazioni di partecipare alle attività dei settori di appartenenza collaborando, secondo gli istituti previsti dalla presente legge, con gli enti pubblici, permettendo, altresì, l'eventuale accesso ai contributi e la stipula di convenzioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

3. Le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 266/1991, che intendano essere iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, devono presentare domanda al presidente della giunta regionale corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e statuto o accordo degli aderenti dell'associazione;
- b) descrizione nominativa dei soggetti che ricoprono cariche associative;
- c) numero degli aderenti;
- d) elenco del personale subordinato o autonomo del quale si avvale l'organizzazione;
- e) elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà e/o in uso da parte della organizzazione;
- f) relazione dettagliata concernente le attività svolte e descrizione sintetica dei programmi che si intendono attivare.

La domanda deve indicare i settori di attività per i quali si intende ottenere l'iscrizione.

4. L'iscrizione al registro regionale del volontariato è disposta con provvedimento della giunta regionale che decide entro sessanta giorni dalla data di assunzione a protocollo della domanda completa di tutta la documentazione di cui al precedente punto 3.

La eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola volta il decorso di tale termine.

5. Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui al comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione copia del bilancio o in mancanza, del rendiconto economico nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta con la relativa documentazione e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 3 lettere a), b) e c).

6. La giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui al precedente comma 5, dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 5 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 266/1991.

La giunta regionale può disporre, anche su richiesta motivata dell'osservatorio, accertamenti sul funzionamento delle associazioni iscritte al registro regionale, al fine di verificare il permanere di tali requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato.

7. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la cancellazione dal registro.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 6 della legge n. 266/1991 la giunta regionale, comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni dell'eventuale rifiuto dell'iscrizione e della cancellazione dal registro.

9. La tenuta del registro e l'attività istruttoria finalizzata alle iscrizioni, alle conferme e alle cancellazioni e il periodico aggiornamento sono affidati alla presidenza della giunta regionale.

10. La Regione pubblica all'inizio di ogni anno il registro aggiornato delle organizzazioni di volontariato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e ne invia copia all'Osservatorio nazionale del volontariato.

Art. 4.

Diritto di accesso ai documenti amministrativi e d'informazione

1. Per un corretto esercizio delle funzioni di controllo democratico degli atti e di trasparenza dell'azione amministrativa alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3 ed a chiunque vi abbia interesse per tutelare una situazione giuridicamente rilevante è riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come disciplinato dall'art. 11 della legge n. 266/1991 e dalla vigente normativa regionale in materia.

Art. 5.

Convenzioni

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge n. 266/1991, la Regione, gli enti strumentali regionali e gli enti locali, per la realizzazione di progetti, di interventi e di servizi, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale da almeno sei mesi, che dimostrino capacità operativa e attitudine alle prestazioni richieste.

2. L'opera fornita dalle organizzazioni di volontariato rivestendo una riconosciuta funzione di promozione e innovazione sociale, civile e culturale può essere sussidiaria all'azione della Regione e degli enti ad essa collegati.

3. Le convenzioni di cui al comma 1, devono prevedere:

- a) l'attività oggetto di convenzione e le modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e l'integrazione fra le diverse azioni degli enti di cui al precedente comma 1, oltre che con le norme di funzionamento del settore;
- b) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
- c) l'entità del contributo assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate strettamente connesse alla tipologia del progetto dell'intervento o del servizio oggetto della convenzione;
- d) l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;
- e) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- f) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;
- g) la precisa individuazione delle modalità e dei tempi di corresponsione dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese sostenute;
- h) le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi purché indispensabili alla realizzazione del progetto, intervento o servizio e retribuite che non possono comunque rientrare tra quelle affidate in convenzione all'associazione di volontariato;
- i) l'obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività i cui oneri sono a carico dell'ente pubblico che stipula la convenzione;
- l) la durata del rapporto convenzionale;
- m) disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

4. La convenzione deve riservare all'ente pubblico un potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità dell'organizzazione, sotto il profilo delle persone e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.

5. L'ente pubblico che stipula la convenzione, svolge attività di sorveglianza sull'effettiva realizzazione dei servizi di volontariato per i quali sono state stipulate convenzioni, sono stati concessi fondi pubblici, e/o beni mobili e immobili.

6. L'ente pubblico dichiara la risoluzione della convenzione quando sia constatata l'inadempimento delle principali clausole contrattuali o l'inidoneità dell'organizzazione ai sensi del comma 4.

7. L'organizzazione di volontariato del settore protezione civile deve in ogni caso indicare preventivamente il personale, i mezzi e le attrezzature occorrenti ed assicurare che i soci che prestano attività volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche adeguate ai compiti da svolgere e siano sottoposti ad accertamenti di idoneità fisica, nonché professionale ove prescritta.

Art. 6.

Attestato di «Operatore volontario»

1. Il personale volontario, al termine del periodo di attività previsto dalle convenzioni, qualora ne venga accertata la partecipazione con particolare dedizione e profitto ai servizi convenzionati di cui al precedente art. 5, riceverà a richiesta dell'associazione di appartenenza un attestato di partecipazione, rilasciato dagli enti di cui al comma 1, dell'art. 5.

Art. 7.

Criteri di priorità nella stipula delle convenzioni

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato destinatarie delle convenzioni, la Regione e gli enti ad essa collegati considerano requisiti e criteri di priorità le loro attitudini e capacità operative, desunte in particolare da:

- a) qualità e completezza dei progetti e ove dimostrabile, delle attività svolte;
- b) capacità professionale dei volontari impegnati rispetto al settore di appartenenza;
- c) regolarità e continuità dimostrata nelle iniziative intraprese;
- d) sedi di operatività sul territorio.

2. La scelta deve essere motivata con espresso riferimento ai criteri di priorità indicati al precedente comma 1.

Art. 8.

Prestazioni di volontariato e strutture pubbliche

1. Le attività di volontariato all'interno di strutture pubbliche e convenzionate con la Regione devono essere prestate da organizzazioni iscritte al registro di cui all'art. 3.

2. Sono esclusi dal precedente comma 1 i tirocini professionali realizzati presso le strutture pubbliche, non configurandosi come attività di volontariato.

3. Le prestazioni sono oggetto di convenzione che devono essere stipulate direttamente dall'ente pubblico titolare della struttura o dal soggetto giuridico titolare della struttura convenzionata con la Regione, nei limiti e nei termini previsti dal rapporto di convenzione.

4. Le convenzioni contengono le modalità di svolgimento delle attività tenendo conto dei criteri fissati nel precedente art. 5.

TITOLO III

GLI STRUMENTI E GLI ORGANISMI

Art. 9.

Assemblea regionale del volontariato

1. La Regione Basilicata riconosce la assemblea regionale del Volontariato nelle forme autonome di organizzazione di cui essa vorrà dotarsi e comunque nel rispetto della legislazione vigente.

2. L'assemblea avanza proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali, sulle leggi, sui piani e sui programmi che riguardano il volontariato.

3. L'Assemblea regionale del volontariato si dota di un proprio autonomo regolamento in virtù del quale determina le proprie rappresentanze, rinnovabili ad ogni legislatura, individua e seleziona le sue politiche, realizza i suoi rapporti istituzionali.

4. Il regolamento di cui al punto 3 viene depositato presso la segreteria dell'osservatorio regionale del volontariato di cui al successivo art. 10.

5. L'assemblea elegge ai sensi del successivo punto d), comma 3, dell'art. 10 i nove rappresentanti in seno all'Osservatorio regionale.

Art. 10.

Osservatorio regionale per il volontariato

1. È istituito l'osservatorio regionale per il volontariato al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività di volontariato nella regione.

2. L'osservatorio regionale per il volontariato:

- a) esprime pareri sui criteri generali per la tenuta e la gestione del Registro regionale (motivazioni espresse all'art. 3, comma 9);
- b) avanza proposte alla giunta e al consiglio regionale sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;
- c) provvede alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato;
- d) promuove ricerche e studi;
- e) fornisce ogni utile elemento per la conoscenza, la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- f) promuove e sostiene iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario;
- g) indice almeno ogni tre anni una conferenza regionale sul volontariato con tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati;
- h) propone criteri, esprime pareri e formula proposte sull'erogazione dei contributi di cui al successivo art. 13;
- i) viene obbligatoriamente convocato almeno quattro volte l'anno.

L'osservatorio regionale per il volontariato è istituito con decreto del presidente della giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e comunque fino all'insediamento del nuovo osservatorio.

3. Esso è composto:

- a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato, con funzioni di presidente;
- b) da due consiglieri regionali designati dal consiglio regionale;
- c) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI regionale e da un rappresentante designato dall'UPI regionale;
- d) da nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato eletti dall'assemblea regionale del volontariato entro novanta giorni dall'inizio della legislatura;
- e) da un dirigente generale della Regione nominato dalla giunta regionale.

4. L'osservatorio elegge un vice presidente tra i componenti di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

5. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale.

Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine indicato, l'osservatorio è validamente costituito con la maggioranza dei componenti.

In relazione alle materie trattate dall'osservatorio il presidente dello stesso può invitare funzionari regionali, tecnici ed esperti.

I compiti di segreteria sono svolti da personale regionale appositamente designato dalla giunta regionale.

L'osservatorio si dota di un regolamento interno.

TITOLO IV

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 11.

Attività formativa

1. La Regione Basilicata promuove e contribuisce all'attività di formazione e di aggiornamento rivolta ai soci delle organizzazioni iscritte al registro regionale e prevede, nell'ambito dei piani annuali di formazione professionale, la creazione, il sostegno ed il rafforzamento delle professionalità proprie dei settori in cui opera il volontariato.

TITOLO V
MEZZI E RISORSE PER IL VOLONTARIATO

Art. 12.
Mezzi e strutture

1. L'osservatorio regionale del volontariato di cui all'art. 10 ha la propria sede presso la presidenza della giunta regionale alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso affidate dalla presente legge.

2. I costi di gestione e funzionamento relativi alla applicazione del precedente comma 1, sono a carico del fondo di dotazione finanziaria.

Art. 13.
Gestione del fondo per l'attuazione della legge-quadro sul volontariato e della relativa normativa regionale

1. La Regione Basilicata interviene, compatibilmente con le risorse finanziarie, a sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale in forma di contributo:

a sostegno delle attività delle associazioni di volontariato per la formazione e l'aggiornamento dei volontari impegnati in attività specifiche;

a sostegno di progetti innovativi, presentati da associazioni di volontariato, finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della specificità delle attività di volontariato nei vari settori;

per il finanziamento di studi, indagini e ricerche proposti dall'Osservatorio regionale per il volontariato.

2. La giunta regionale, sulla base delle proposte dell'Osservatorio regionale per il volontariato, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle associazioni iscritte al registro regionale, nonché il riparto degli stessi.

Art. 14.
Beni e strutture

1. L'amministrazione regionale e gli enti ad essa collegati possono mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, anche in comodato gratuito, servizi, strutture mobili e immobili con vincolo di destinazione allo svolgimento delle attività di volontariato, secondo i criteri e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.
Norma transitoria

1. Dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre trenta giorni dalla pubblicazione, il presidente della giunta regionale convoca le associazioni di volontariato iscritte a quella data al registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale n. 38/1993.

2. Le associazioni convocate istituiscono autonomamente la assemblea regionale del volontariato, così come previsto dall'art. 9 della presente legge.

3. Le associazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la iscrizione con la relativa decorrenza.

4. L'insediamento dell'osservatorio avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità, le rappresentanze e gli strumenti individuati dal precedente art. 10.

Art. 16.
Abrogazioni

1. Le leggi regionali 16 luglio 1993, n. 38 e 3 gennaio 1997, n. 2 sono abrogate.

Art. 17.
Norma finanziaria

1. Alla spesa connessa agli adempimenti della presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1999 con le disponibilità, già previste per l'abrogata legge regionale 16 luglio 1993, n. 38, del capitolo n. 3260 che assume la nuova denominazione di «Fondo per l'attuazione della nuova legge per la promozione del volontariato». Le leggi di bilancio per gli anni successivi fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti, tenendo conto della interdisciplinarietà degli interventi che riguardano più settori e materie le quali interagiscono con le funzioni dei diversi dipartimenti ed uffici della Regione Basilicata.

Art. 18.
Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 12 gennaio 2000

DINARDO

00R0169

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2000, n. 1.

Gestione provvisoria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000: autorizzazione all'esercizio provvisorio, normativa sulla conservazione di stanziamenti e sul differimento di termini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 1 dell'8 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino a quando sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2000, la giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, ad esercitare provvisoriamente il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000.

2. Detta autorizzazione deve intendersi circoscritta agli stati di previsione della entrata e della spesa, alle eventuali note di variazione e alle disposizioni ed alle modalità contenute nel relativo disegno di legge, presentato al consiglio regionale.

3. Negli impegni di spesa la giunta regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.

4. Ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi, il limite di cui al comma 3 non si applica; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

5. Sul cap. 03149 e sul capitolo 05301 è autorizzata l'assunzione di impegni sino ai limiti degli stanziamenti rispettivamente previsti per gli stessi capitoli nel bilancio di cui al comma 1.

6. Alle somme impegnate in conto delle contabilità speciali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, da attribuirsi al bilancio della Regione per l'anno 2000 con le modalità previste al comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i limiti di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Nell'art. 5, commi 2 e 3 della legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, il termine «entro quarantacinque giorni» è sostituito dal termine «entro novanta giorni».

Art. 2.

1. È autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione fino al 31 marzo 2000, nel testo della proposta allegata al disegno di legge concernente il bilancio della Regione per l'anno 2000, con le stesse modalità e limitazioni previste dall'art. 1, intendendosi sostituita l'espressione «due dodicesimi» con «tre sestimi».

Art. 3.

1. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 1999 nel conto competenza e nel conto dei residui dei capitoli 02163, 03014, 04024/01 e 08001, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre nel conto della competenza e nel conto dei residui dei cap. 03211, art. 1, 03211/01, art. 1, 05209/01, 05212, 05212/01, 07110, 07110/01, 08304, 08304/01, 08305, 08305/01, 08307, 08307/01, 13064, 13064/01 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, al fine della realizzazione degli interventi già previsti dal Programma operativo plurifondo 1994-1999 e dal P.I.C. Interreg II, a patto che risultino soddisfatte le condizioni di impegnabilità stabilite

dall'Unione europea, attraverso i consentiti interventi sostitutivi, delle assegnazioni finanziarie attribuite alle diverse misure dei predetti programmi.

3. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1999 in conto dei capitoli 04157, 05085, 09148, 12001/01, 12001/03 e 12001/06, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 4.

1. Il comma 9 dell'art. 37 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 37, è abrogato.

2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole «a tutto il dicembre 1998» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle relative a "Fondi di riserva" o assimilati e al programma di intervento per gli anni 1988-1990 approvati dal CIPE il 12 marzo 1991».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 7 gennaio 2000

FLORIS

00R0145

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51.

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENCEGGI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Cairni, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzo, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACCHATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villasmosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE


- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 1 3 0 0 1 9 0 0 0 *

L. 3.000